

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 84-5515

Approvazione del Piano di ispezioni presso gli stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 11-9288 del 12 maggio 2003 e n. 17-309 del 29 giugno 2000.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

il d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” ha riordinato la materia già disciplinata con il d.lgs. 334/1999 introducendo importanti modificazioni e integrazioni tra le quali, come disposto dall’articolo 27, la previsione che le attività ispettive ordinarie e straordinarie presso gli stabilimenti siano definite in un Piano di ispezioni predisposto secondo i criteri dell’allegato H e caratterizzato dai seguenti elementi:

- valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- zona geografica coperta dal piano di ispezione;
- elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
- elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni;
- procedure per le ispezioni straordinarie;
- cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento;

il comma 3 dell’articolo 27 del d.lgs. 105/2015 stabilisce che per gli stabilimenti di soglia inferiore situati nell'ambito dei rispettivi territori, il Piano delle ispezioni è predisposto e riesaminato (comma 4) periodicamente dalle Regioni.

Dato atto che, sulla base delle analoghe attività svolte presso gli stabilimenti soggetti alle precedenti disposizioni comunitarie in materia e, in particolare, dall’evidenza delle risultanze delle attività ispettive agli atti del Settore Emissioni e Rischi Ambientali:

per quanto riguarda il punto a) degli elementi del Piano, ovvero la valutazione generale degli aspetti di sicurezza, la valutazione è stata svolta considerando la distribuzione degli stabilimenti con pericoli di incidente rilevante in riferimento alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio sotto il profilo antropico e ambientale mentre; per quanto riguarda il punto b) identificazione della zona geografica coperta dal piano di ispezioni e c) elenco degli stabilimenti contemplati nel Piano, si è fatto riferimento rispettivamente, all’intero territorio piemontese e alla totalità degli stabilimenti interessati, nell’ambito di un unico piano complessivo.

Premesso, inoltre, che come previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 27 citato, sulla base delle procedure e dei criteri contenuti nel piano di ispezioni, sono definiti i programmi annuali per le ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti nei quali la frequenza delle visite in loco per ciascuno stabilimento è stabilita, in base ad una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante che tenga conto degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente, secondo i seguenti criteri indicativi di cui all’articolo 4 del suddetto Allegato H:

- a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- b) risultanze delle ispezioni precedenti;
- c) segnalazioni, reclami, incidenti e *quasi-incidenti*;
- d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);

- e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Dato atto della facoltà riconosciuta alla Regione Piemonte dal punto 4.2 dell'allegato H, di articolare ulteriormente i suddetti criteri e di attribuire a ciascuno di essi un peso correlato alle informazioni in possesso, all'esperienza pregressa maturata nei controlli, all'analisi degli eventi occorsi e sulla base delle caratteristiche di vulnerabilità del territorio, è stato ritenuto di dare corso a tale valutazione attribuendo a ciascun aspetto punteggi crescenti all'aumentare del livello di rilevanza relativa, secondo criteri di riproducibilità e trasparenza.

Dato inoltre atto che, dalle risultanze delle attività ispettive svolte in precedenza, agli atti del Settore Emissioni e Rischi Ambientali:

ai fini della programmazione, si è quindi proceduto alla definizione dei criteri per la composizione della graduatoria secondo un indice di progressività calcolato attraverso l'applicazione ponderata di punteggi ai parametri individuati. Posto che gli stabilimenti di competenza regionale non sono soggetti all'istruttoria tecnica di cui all'articolo 17 del d.lgs. 105/2015, la valutazione delle risultanze delle ispezioni costituisce il riferimento prioritario;

Ritenuto:

di approvare il "Piano di ispezioni presso gli stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che in particolare prevede quanto segue:

- il Piano e la graduatoria degli stabilimenti, riportano il valore dei rispettivi indici di pericolo, nonché l'indicazione della frequenza delle ispezioni prevista per ciascuno stabilimento; disciplinano inoltre lo svolgimento dei controlli al livello regionale fornendo, in aggiunta agli elementi costitutivi sopraindicati, alcune indicazioni operative e di procedimento a specificazione delle pertinenti indicazioni contenute nei citati articolo 27 e allegato H;
- il Piano, onde assicurare una continuità con l'impostazione seguita per le ispezioni di livello nazionale, dispone che le ispezioni siano condotte dalla commissione di cui al punto 3 dell'allegato H, composta da un elenco di funzionari tecnici in possesso dei requisiti richiesti.

di stabilire che, considerando che la programmazione determina la frequenza delle ispezioni sulla base della valutazione dei pericoli di incidente rilevante, la graduatoria degli stabilimenti in base alla valutazione dell'indice di pericolo sia effettuata ed aggiornata annualmente, senza oneri aggiuntivi e nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, da ARPA Piemonte, che predisporre e propone alla Regione Piemonte una proposta di programma delle ispezioni entro il 31 dicembre di ciascun anno;

di stabilire che il programma delle ispezioni sia approvato ed aggiornato annualmente con determinazione Dirigenziale del Settore Emissioni e Rischi Ambientali e sia trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 28 febbraio successivo. In sede di prima attuazione, il programma è approvato entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di adozione del Piano;

di stabilire che il Piano e la graduatoria sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione e dell'ARPA Piemonte.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 105/2015 più volte menzionato, la Regione, oltre ad avvalersi dei tecnici ARPA, può stipulare apposita convenzione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa assegnate. In particolare, con riferimento agli stabilimenti caratterizzati dalla presenza di rischio energetico, il coinvolgimento delle competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco consente l'effettuazione di attività ispettive maggiormente integrate.

Ritenuto pertanto di dare mandato alla Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, di procedere ai fini della citata convenzione, tenuto conto di quanto disposto dal Piano stesso per la costituzione della commissione.

Considerato inoltre che l'articolo 30 del d.lgs. 105/2015 prevede che gli oneri dei controlli relativi all'attività ispettiva presso gli stabilimenti sono posti a carico del gestore, definendone gli importi, e che l'articolo 7 del medesimo decreto riconosce a ciascuna regione la facoltà di rideterminare le tariffe relative alle attività di propria competenza, purché con importi non superiori a quelli riportati nell'allegato I del decreto, il Piano approvato contiene inoltre le modalità di versamento delle tariffe di competenza regionale.

Considerato che le attività ispettive presso gli stabilimenti sono svolte con modalità ed obiettivi uniformi in relazione alla tipologia ed alla dimensione dello stabilimento, si ritiene congruo applicare alle ispezioni di cui al presente piano le tariffe stabilite nell'allegato I, secondo le modalità ivi indicate, specificando tuttavia che l'ammontare relativo alla prima verifica ispettiva riportato nella tabella II dell'appendice 1 all'allegato I del d.lgs. 105/2015 è dovuto dal solo gestore di uno stabilimento ricadente per la prima volta nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE dal 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, e che la riduzione del 20% prevista, è applicata una sola volta agli stabilimenti soggetti a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e a quelli che adottano un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001, ...) o un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 11226.

Dato atto che le tariffe applicate sono incassate sul (capitolo di entrata n° 29626) istituito dall'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019" e sono ripartite tra la Regione, l'ARPA e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco nella misura definita nell'ambito di specifica convenzione. Il trasferimento delle somme dovute all'ARPA Piemonte (capitolo n.° 167092) e al CNVVF (capitolo n.° 145060) è effettuato in un'unica soluzione in ragione d'anno entro il mese di febbraio successivo all'anno di programmazione trascorso.

Ritenuto che la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2003, n. 11-9288 "Disposizioni per l'attuazione delle attività di verifica ispettiva ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 334/1999 concernente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", pubblicata sul B.U. n. 24 del 12 giugno 2003 e la deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2000, n. 17-309, "Attuazione dell'art. 40 della l.r. 44 del 26/04/2000, relativo al coordinamento degli organi tecnici e al raccordo con le autorità amministrative discendenti in materia di controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui al d.lgs. 334/99" debbono essere revocate in quanto non più compatibili con le presenti disposizioni.

Tutto ciò premesso,

visto il d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

visto l'allegato H del d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare il "Piano di ispezioni presso gli stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con

sostanze pericolose” di cui all’allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare mandato all’ARPA Piemonte, senza oneri aggiuntivi e nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, di predisporre ed aggiornare il programma annuale per le ispezioni ordinarie con le modalità di cui all’allegato A;
3. di stabilire che i programmi annuali per le ispezioni ordinarie predisposti sulla base delle procedure definite dal Piano, sono approvati dal Settore Emissioni e Rischi Ambientali nelle scadenze previste. Il primo programma è adottato entro trenta giorni dalla data della presente deliberazione di adozione;
4. di dare mandato al citato Settore regionale competente, di trasmettere il Piano di ispezioni adottato con la presente deliberazione, unitamente al primo programma annuale, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. I successivi programmi annuali per le ispezioni ordinarie sono trasmessi al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 28 febbraio di ciascun anno. La presente deliberazione è inoltre trasmessa alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte e all’ARPA Piemonte per i successivi adempimenti di competenza;
5. di dare mandato alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio di procedere alla stipula di apposita convenzione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la partecipazione alle ispezioni previste dal Piano di cui al punto 1, tenuto conto di quanto disposto dal Piano stesso per la costituzione della commissione.
6. di stabilire che gli oneri posti a carico del gestore in relazione ai controlli effettuati sulla base del presente Piano sono applicati secondo il regime tariffario definito nell’allegato I del d.lgs. 105/2015, tenuto conto delle specificazioni riportate nell’allegato A.
7. di stabilire che le somme introitate derivanti dall’applicazione dei suddetti oneri sono incassate sul capitolo di entrata n.° 29626 e che tali importi sono ripartiti tra la Regione, l’ARPA Piemonte e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco nella misura definita nell’ambito della convenzione di cui al punto 5;
8. di stabilire altresì che il trasferimento delle somme dovute all’ARPA Piemonte (capitolo n.° 167092) e al CNVVF (capitolo n.° 145060) è effettuato in un’unica soluzione in ragione d’anno, entro il mese di febbraio successivo all’anno di programmazione trascorso;
9. di disporre che il Piano adottato con la presente deliberazione, nonché la graduatoria degli stabilimenti recante il valore dei rispettivi indici di pericolo e l’indicazione della frequenza delle ispezioni prevista per ciascuno stabilimento, siano pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte e di ARPA Piemonte;
10. di stabilire di revocare la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2003, n. 11-9288 “Disposizioni per l’attuazione delle attività di verifica ispettiva ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 334/1999 concernente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
11. di stabilire di revocare, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2000, n. 17-309, “Attuazione dell’art. 40 della l.r. 44 del 26/04/2000, relativo al coordinamento degli organi tecnici e al raccordo con le autorità amministrative discendenti in materia di controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui al d.lgs. 334/99”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Informazioni ambientali”.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

PIANO DI ISPEZIONI PRESSO GLI STABILIMENTI SOGGETTI AL D.LGS. 105/2015 IN MATERIA DI CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE DI SOGLIA INFERIORE.

| | |
|---|-----------|
| Elementi del Piano | 2 |
| Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza | 2 |
| Zona geografica coperta dal piano d'ispezione | 5 |
| Stabilimenti contemplati nel piano | 5 |
| Effetto domino | 5 |
| Procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie | 6 |
| Pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati (P_B) | 7 |
| Risultanze delle ispezioni precedenti (f_{SGS}) | 7 |
| Effetto domino e concentrazione di stabilimenti (f_{DOM}) | 10 |
| Vulnerabilità territoriale antropica (f_{ANT}) | 11 |
| Vulnerabilità territoriale ambientale (f_{AMB}) | 11 |
| Programmazione delle ispezioni | 12 |
| Procedure per le ispezioni straordinarie e supplementari | 13 |
| Procedure per lo svolgimento delle ispezioni | 13 |
| Cooperazione tra le varie autorità d'ispezione | 15 |
| Applicazione delle tariffe | 15 |

Premessa

Il Piano di ispezioni della Regione Piemonte è predisposto, in conformità ai requisiti di cui all'art. 27, comma 3, e dell'allegato H, paragrafo 4, del d.lgs. 105/2015, sulla base dei presupposti metodologici descritti e illustrati nel presente documento ed è finalizzato a fornire i criteri di riferimento per la programmazione delle ispezioni ordinarie e straordinarie presso gli stabilimenti di soglia inferiore soggetti al controllo del pericolo di incidenti rilevanti (nel seguito PIR) operanti sul territorio della Regione Piemonte.

L'articolo 27 del d.lgs. 105/2015 stabilisce che l'intervallo tra due visite consecutive in loco e' stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante e che, nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non e' comunque superiore a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.

A tal fine, ritenendo opportuno procedere alla suddetta valutazione in coerenza con i criteri dettati dall'allegato H al decreto il presente Piano evidenzia tra l'altro gli elementi, nonché i criteri e le modalità di valutazione degli stessi, considerati per la determinazione delle frequenze delle ispezioni ambientali presso ciascuno stabilimento, in relazione al rispettivo livello di rischio.

In proposito, i parametri di riferimento che specificano i criteri di valutazione generali indicati nell'allegato H sono stati articolati e valutati tenuto conto delle informazioni in possesso e dell'esperienza maturata nei controlli e nella conoscenza storica degli stabilimenti e del territorio.

Il Piano è predisposto in considerazione dei seguenti elementi:

- a) valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- b) zona geografica coperta dal piano di ispezione;

- c) stabilimenti contemplati nel piano;
- d) stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
- e) stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- f) procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni;
- g) procedure per le ispezioni straordinarie;
- h) ove applicabili, disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Elementi del Piano

Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza

Al fine di inquadrare correttamente le azioni previste dal piano nel contesto regionale, è utile fornire una sintetica rappresentazione della situazione degli stabilimenti con pericoli di incidente rilevante presenti sul territorio, con riferimento alla loro distribuzione, anche con riferimento al rapporto con le caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante sotto il profilo antropico e ambientale.


In proposito, occorre premettere che il d.lgs. 105/2015 ha tra l'altro armonizzato la normativa Seveso con il nuovo sistema di classificazione delle sostanze e miscele pericolose secondo il Regolamento CE 1272/2008 (cosiddetto CLP) e che, non sussistendo sempre una corrispondenza diretta tra la precedente classificazione delle sostanze e miscele pericolose e quella introdotta dal Regolamento, l'inventario degli stabilimenti è risultato modificato rispetto a quello relativo al d.lgs. 334/1999 e contempla ad oggi 78 stabilimenti, di cui 44 soggetti anche alla redazione del Rapporto di Sicurezza.

A norma dell'art. 5, comma 3 e dell'art. 13, commi 1 e 9 del d.lgs. 105/2015, l'Inventario nazionale degli stabilimenti Seveso è tenuto da ISPRA. Nelle more della piena operatività dell'Inventario, ai fini del presente Piano si farà riferimento al Registro delle Aziende a Rischio di incidente Rilevante consultabile sul sito della Regione all'indirizzo URL <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/siar/registro.htm>. Al medesimo indirizzo sarà riportato, quando disponibile, il riferimento del pertinente sito istituzionale di ISPRA.

Come illustrato in Figura 1¹, rispetto agli anni precedenti si riscontra una diminuzione del numero di tali stabilimenti, imputabile principalmente all'esclusione di numerose aziende galvaniche, in seguito alla nuova classificazione del triossido di cromo e delle sue soluzioni.


¹ Elaborazioni a cura di ARPA Piemonte.

Figura 1 – Numero di stabilimenti PRIR in Piemonte (anni 2006-2016)



Nel panorama nazionale il Piemonte si conferma una tra le regioni con maggior presenza di stabilimenti PRIR; come illustrato in Figura 2, la provincia di Alessandria risulta quella con il maggior numero di stabilimenti PRIR (pari a 21); seguono le province di Novara e Torino, rispettivamente con 20 e 18 stabilimenti ciascuna.

Figura 2 – Distribuzione provinciale degli stabilimenti PIR



Le aziende soggette alla normativa Seveso appartengono a comparti produttivi e merceologici piuttosto diversificati; le attività più presenti sul territorio regionale risultano essere quelle di stoccaggio/movimentazione del GPL, seguite dalle attività di deposito/trattamento di prodotti petroliferi, a pari merito con la produzione di chimica di base/intermedi. In tabella 1 sono illustrate le modifiche sulla distribuzione dei comparti produttivi rispetto al precedente anno, da ricondursi, come già detto, all'esclusione dal d.lgs. 105/2015 di numerosi stabilimenti di trattamento galvanico.

Tabella 1 – Ripartizione dei comparti produttivi degli stabilimenti RIR (anni 2015-2016)

| TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ | Maggio 2016 | Maggio 2015 |
|--|-------------|-------------|
| Depositi e/o imbottigliamento di GPL | 17% | 15% |
| Depositi e/o trattamento di prodotti petroliferi | 13% | 11% |
| Produzione di chimica di base o intermedi | 13% | 9% |
| Depositi di sostanze tossiche e/o fitofarmaci | 11% | 9% |
| Produzione di chimica fine o farmaceutica | 10% | 9% |
| Produzione e/o utilizzo di resine sintetiche | 8% | 8% |
| Altre attività specifiche | 7% | 7% |
| Produzione e/o stoccaggio di gas tecnici | 6% | 5% |
| Depositi di esplosivi | 3% | 5% |
| Trattamenti superficiali (es. attività galvaniche) | 1% | 20% |

In merito alle sostanze/miscele pericolose presenti negli stabilimenti RIR, nelle more della verifica delle informazioni trasmesse dai gestori ai sensi dell'allegato 1 del d.lgs. 105/2015, e sulla base dei dati storici a disposizione sui quantitativi presenti negli stabilimenti RIR, è possibile rilevare che la tipologia di sostanze pericolose più diffusa sul territorio piemontese risulta essere quella relativa alla categoria "pericolose per l'ambiente" (circa 2.400.000 tonnellate), rappresentate per lo più dagli oli minerali (circa 1.750.000 tonnellate) generalmente presenti in depositi (oltre che nella raffineria del polo petrolchimico di Trecate); segue la macrocategoria "infiammabili", comprendente anche le sostanze comburenti e quelle esplosive (circa 1.000.000 tonnellate), rappresentate per circa il 60% da benzina e GPL, e infine le sostanze "tossiche" (circa 25.000 tonnellate).

In quanto al rapporto tra gli stabilimenti e la presenza antropica sul territorio, anche qui nelle more della disponibilità e della verifica delle informazioni trasmesse dai gestori ai sensi dell'allegato 5, sezione M del d.lgs. 105/2015 e nell'ambito dei procedimenti urbanistici di adeguamento dei PRGC, sono stati valutati i dati a disposizione raccolti in applicazione del decreto ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001, tenuto conto delle Linee guida per la valutazione del rischio industriale della pianificazione territoriale approvate con la D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010.

Zona geografica coperta dal piano d'ispezione

La zona geografica sulla quale operano le previsioni del Piano coincide con l'intera area del territorio piemontese in cui sono localizzati gli stabilimenti oggetto delle ispezioni.

In relazione all'inventario degli stabilimenti e alla loro distribuzione geografica sul territorio regionale, al fine di una più efficiente distribuzione delle risorse sul territorio e della migliore organizzazione delle attività ispettive, i programmi di cui oltre potranno individuare eventuali raggruppamenti di aree contraddistinte da elevata densità di stabilimenti o da tipologie omogenee di attività.

Stabilimenti contemplati nel piano

Il registro degli stabilimenti coperti dal piano coincide con l'inventario degli stabilimenti di soglia inferiore di cui all'articolo 3, c.1, lett. b) del d.lgs. 105/2015 collocati in Regione Piemonte che abbiano presentato la notifica ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto.

Effetto domino

Il punto tratta il caso degli stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 19 e degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. Al proposito, occorre premettere che nel corso dell'applicazione delle previgenti disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti non sono stati individuati stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 334/1999.

Peraltro, sulla base dell'esperienza e delle conoscenze maturate nei confronti degli stabilimenti già soggetti al predetto decreto, gli stabilimenti di soglia inferiore situati in aree ad elevata concentrazione di stabilimenti risultano di norma coinvolti come soggetti passivi dagli scenari indotti da stabilimenti di soglia superiore o non coinvolti del tutto. Ci si riferisce, in prima analisi, alle aree di Novara e di Trecate –già oggetto di specifici piani di intervento- e di Volpiano.

In quanto al nuovo inventario degli stabilimenti, l'individuazione di tali casi ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato E del d.lgs. 105/2015 sarà eventualmente effettuata in esito alle valutazioni istruttorie dei rapporti di sicurezza, in coordinamento con il CTR, attraverso lo scambio delle informazioni disponibili.

In sede di prima applicazione, pertanto -onde tenere conto anche della maggiore attenzione che il sistema di gestione deve porre in relazione ai pericoli indotti da fattori o stabilimenti esterni- nell'ambito del primo ciclo di ispezioni sarà assegnata una priorità maggiore agli stabilimenti per i quali le informazioni riportate nella sezione M del modulo unificato di notifica (allegato 5 del d.lgs. 105/2105) evidenziano interferenze tra i confini di stabilimento ed aree di danno originate da eventi incidentali ipotizzabili in uno stabilimento vicino.

Per i periodi di programmazione successivi, si procederà analogamente ad assegnare priorità agli stabilimenti che, sulla base delle informazioni desunte nel corso delle verifiche ispettive, possono presentare criticità rispetto a fonti di pericolo particolari.

Procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie

In ossequio a quanto previsto dall'allegato H citato, la programmazione delle ispezioni deve determinare la frequenza di ripetizione delle ispezioni presso ciascuno stabilimento sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di stabilimenti che tiene conto dei seguenti criteri:

- a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- b) risultanze delle ispezioni precedenti;
- c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
- e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

La valutazione è costruita a partire da un punteggio base P_B , che esprime il livello di pericolo intrinsecamente connesso all'attività svolta e alle sostanze pericolose presenti, modulato attraverso l'applicazione di un fattore f_{SGS} che tenga conto della condotta del gestore in relazione alla gestione degli elementi e delle azioni di prevenzione, valutata in sede ispettiva, e di un fattore f_{TER} che esprime il rapporto tra lo stabilimento ed il territorio circostante, incorporando indicatori $f_{DOM} * f_{ANT} * f_{AMB}$ relativi alla vulnerabilità antropica e ambientale, nonché l'esistenza di eventuali effetti domino in relazione alla prossimità ad altri stabilimenti.

Ciascun aspetto della valutazione deve essere opportunamente valorizzato secondo criteri di riproducibilità e trasparenza e deve condurre ad una classificazione di ciascuno stabilimento secondo punteggi crescenti all'aumentare del livello di rischio derivante.

In base a tale modello, ogni stabilimento è caratterizzato da un indice di pericolo I_{PIR} ottenuto moltiplicando, secondo la correlazione sotto riportata, i suddetti parametri valorizzati sulla base delle indicazioni dettagliatamente sviluppate nel seguito.

Indice di Pericolo

$$I_{PIR} = P_B \times (f_{SGS} + f_{TER} / 3)$$

dove

$$f_{TER} = f_{DOM} * f_{ANT} * f_{AMB}$$

Considerato che gli stabilimenti di soglia inferiore non sono soggetti all'istruttoria tecnica di cui all'articolo 17 del d.lgs. 105/2015, la valutazione delle risultanze delle ispezioni di cui alla voce b) assume rilevanza centrale.

Il criterio di cui alla voce c) è valutato nell'ambito della voce b). Le evidenze relative a segnalazioni di comportamenti potenzialmente dannosi o di incidenti dovranno difatti essere debitamente considerati nell'ambito delle verifiche ispettive e quali elementi di gestione nell'ambito del rispettivo sistema.

Pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati (P_B)

Al rischio *intrinseco*, valutato secondo un criterio generale e qualitativo di potenziale pericolosità dei processi produttivi e della natura delle sostanze impiegate o detenute, è attribuito un valore derivante dall'applicazione del seguente schema "a matrice".

| Attività | Sostanze | Sostanze classificate tossiche per l'ambiente | Sostanze classificate infiammabili, comburenti o esplosive | Sostanze classificate tossiche |
|---|----------|---|--|--------------------------------|
| Attività di solo deposito in colli | | 1 | 2 | 2 |
| Attività di solo deposito con movimentazione delle sostanze sciolte | | 2 | 3 | 3 |
| Attività di processo con impiego delle sostanze | | 2 | 3 | 4 |
| Attività di processo con trasformazione chimica delle sostanze | | 3 | 4 | 4 |

Si precisa che, qualora siano presenti più tipologie di sostanze pericolose per una specifica attività, è da considerare quella più gravosa.

Tale valore rappresenta il punteggio base P_B cui saranno applicati i fattori derivanti dalla considerazione degli elementi che seguono e secondo i criteri appresso indicati.

Risultanze delle ispezioni precedenti (f_{SGS})

In continuità con i criteri stabiliti con la d.g.r. 11-9288 del 12 maggio 2003 "Disposizioni per l'attuazione delle attività di verifica ispettiva ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 334/1999 concernente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", pubblicata sul B.U. n. 24 del 12 giugno 2003, tutt'oggi coerenti con le nuove disposizioni, l'attività di controllo dei sistemi di gestione della sicurezza (SGS), fermo restando l'obbligo da parte dei gestori di garantirne la piena attuazione, deve valutare lo stato di evoluzione del sistema stesso affinché questo sia in grado di gestire le attività e le criticità peculiari della realtà aziendale, rafforzando il principio per il quale la periodicità delle verifiche debba essere

direttamente legata allo stato di attuazione effettiva del sistema dimostrato presso ciascuno stabilimento.

In questo senso quindi al parametro qui esaminato sarà assegnato un fattore progressivo in funzione del rispetto sostanziale del criterio descritto di seguito.

La valutazione è effettuata apprezzando il sistema sia nel suo livello di evoluzione formale sia nella qualità sostanziale della sua implementazione. Al primo fine, immaginando un'ipotetica "evoluzione" del sistema costruito ex novo, si individuano 4 fasi.

La fase 1, rappresenta in sostanza l'esistenza del sistema in termini di adozione formalmente espressa. Un sistema di gestione, difatti, per poter essere ritenuto esistente deve innanzitutto essere documentato in tutte le sue articolazioni (politica, manuale, procedure, istruzioni operative, modulistica) e formalmente riconosciuto dall'organizzazione in cui è attuato.

Allo scopo, le diverse articolazioni documentali dovranno possedere caratteristiche di formalità quali l'indicazione della data di emissione, della data di entrata in vigore e delle ragioni che motivano l'emissione e l'indicazione di numeri di pagine e di sezioni, dovranno essere verificate ed approvate dalle figure competenti, tramite apposizione di firma, e distribuite in modo verificabile a tutte le funzioni interessate, dovranno essere aggiornate rispetto allo stato di fatto delle attività dello stabilimento. Deve essere inoltre conservata copia dell'emissione precedente a quella in vigore.

La fase 2, rappresenta l'espressione formale dell'impegno dell'organizzazione a raggiungere gli obiettivi. Un sistema di gestione non può difatti essere unicamente inteso come un insieme di procedure ed istruzioni operative, ma comprende il coinvolgimento della direzione aziendale nella formalizzazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dei molteplici aspetti che compongono il sistema e per la verifica continua del sostanziale rispetto delle scadenze interne ed esterne, nonché per il controllo dell'esecuzione delle attività calendarizzate. Tali criteri dovrebbero prevedere che eventuali ritardi o inadempienze siano giustificati ed approvati dalla direzione aziendale.

La fase 3 attiene all'operatività di un sistema e si può e si deve riscontrare nell'applicazione delle procedure sia in termini di organizzazione sia di adozione di modulistica standardizzata per le diverse attività in corso nella realtà industriale.

In termini formali e sostanziali, il rispetto di tale requisito si manifesta nel riscontro dell'adozione di sistemi tecnici adeguati in relazione alle problematiche di rischio presenti, nel fatto che tutte le attività significative e critiche dal punto di vista della sicurezza per la realtà industriale siano documentate, che le procedure e le istruzioni operative presenti nello stabilimento siano rispettate ed utilizzate e che l'emissione delle procedure significative sia supportata da attività di training documentata.

La fase 4, ha a che vedere con l'aspetto evolutivo del sistema ed esprime la sua capacità di garantire la piena e consapevole conoscenza da parte di tutte le persone che operano all'interno della realtà industriale, anche per consentire la pronta trasferibilità ai nuovi operatori, ed il suo costante miglioramento attraverso il formale apprestamento di strumenti atti ad individuare misure di autocorrezione mirate alla realtà specifica e quindi ad attivare un processo virtuoso di gestione e di perfezionamento delle attività tramite procedure di aggiornamento e di modificazione rispetto allo stato delle conoscenze.

Tale fase trova riscontro se tutte le persone, sulla base delle procedure interne, utilizzano i moduli a loro disposizione per evidenziare punti di miglioramento, esperienze operative, anomalie, quasi incidenti, se tra le azioni correttive si trovano

anche provvedimenti gestionali e non solo impiantistici o procedurali e se la direzione ha messo in atto delle iniziative per stimolare l'adesione al SGS da parte di tutto il personale.

L'attitudine al miglioramento si apprezza se nel documento "politica di prevenzione degli incidenti rilevanti" esistono obiettivi realmente collegati alla criticità dello stabilimento e questo collegamento è visualizzabile come circolo virtuoso di miglioramento continuo, se il sistema di indicatori di prestazione adottato ha un'effettiva e specifica attinenza all'aspetto della prevenzione degli incidenti rilevanti ed è efficacemente monitorato, se le verifiche periodiche interne individuano come non conformità anche aspetti gestionali e non solo impiantistici e procedurali e se è in atto un'integrazione delle diverse attività dello stabilimento e dei relativi sistemi di gestione, mantenendo però sempre ben distinte le caratteristiche peculiari di ogni documento o attività.

Sotto il profilo formale, ciascuna fase si reputa soddisfatta quando la maggior parte degli aspetti che la caratterizzano è riscontrabile in modo diffuso sulle evidenze documentali e gestionali afferenti al SGS. In tal senso, la rilevazione di carenze in ordine ad uno o più aspetti va valutato rispetto alla rilevanza che l'aspetto stesso assume nel contesto complessivo del sistema e in relazione alla criticità nei confronti delle problematiche di rischio specifiche.

Sotto il profilo sostanziale, d'altra parte, ogni fase deve poi essere sottoposta, con riferimento alle sezioni di cui all'allegato B del d.lgs. 105/2015 –ed in particolare per gli elementi del SGS che sono da ritenere rilevanti per gli aspetti di prevenzione e protezione quali *formazione, informazione ed addestramento, controllo operativo, gestione delle modifiche, pianificazione dell'emergenza oltre, naturalmente, all'analisi dei rischi*- ad una valutazione di adeguatezza in termini di rispondenza alle esigenze, alle dimensioni e all'entità dei rischi presenti nello stabilimento, di capacità di evidenziare le attività critiche risultanti dall'analisi dei rischi e di operare le conseguenti azioni gestionali, di controllo e tecniche.

Il sistema viene quindi valutato nel suo complesso, tenuto conto di entrambi gli aspetti di congruità formale e di adeguatezza sostanziale attraverso l'espressione di un giudizio sintetico atto a definire il livello qualitativo di sviluppo del sistema. In tal senso, la valutazione tiene conto del fatto che il SGS possa essere semplice nella sua espressione descrittiva e documentale ma egualmente efficace in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta, come si può riscontrare nel caso delle attività ad elevata standardizzazione.

La commissione ispettiva, nell'ambito del rapporto finale, esprime pertanto il suddetto giudizio complessivo cui è associato il fattore f_{SGS} pertinente secondo il criterio seguente.

Il giudizio 1 è assegnato quando il sistema si colloca nella fase 1 e, comunque, quando si riscontrano molteplici carenze nell'attuazione dei citati elementi rilevanti.

Il giudizio 2 corrisponde a situazioni nelle quali il SGS non è pienamente commisurato ai rischi di incidente rilevante dello stabilimento e consente solo in parte il raggiungimento degli obiettivi specifici di sicurezza dichiarati nella politica. Tale valutazione si applica quando si riscontrano alcune carenze nell'attuazione dei citati elementi rilevanti e quando si riscontra l'adozione di sistemi tecnici non completamente adeguati alle problematiche di rischio di incidente rilevante presenti nello stabilimento.

Il giudizio 3 corrisponde a situazioni nelle quali il SGS è pienamente commisurato ai rischi di incidente rilevante dello stabilimento consentendo di raggiungere gli obiettivi

specifici di sicurezza dichiarati nella politica e si riscontrano gli elementi costitutivi della fase 2, oltre ad un'adeguata operatività degli stessi.

Il giudizio 4 si applica quando sia riscontrata la piena attuazione degli elementi costitutivi della fase 3, nonché quando sia verificata l'adozione di elementi finalizzati al miglioramento del sistema.

Il giudizio 5 è assegnato al SGS che evidenzia la piena attuazione degli elementi costitutivi della fase 4 in quanto al grado di implementazione raggiunto dal processo di miglioramento continuo, che deve tener conto delle risultanze dell'attuazione degli elementi rilevanti e degli elementi relativi alla fase di valutazione e revisione dello stesso ("Controllo delle prestazioni" e "Controllo e revisione").

| | | | | | |
|------------------|---|---|---|-----|---|
| Giudizio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| f _{SGS} | 7 | 5 | 3 | 1,5 | 1 |

Ai fini della prima programmazione, per gli stabilimenti che sono stati soggetti al d.lgs. 334/1999 e già verificati, si fa riferimento agli esiti dell'ultima ispezione, considerato che agli stabilimenti valutati con giudizio pari a 3 del precedente sistema viene assegnato il fattore 2 e agli stabilimenti valutati con giudizio pari a 2 del precedente sistema viene assegnato il fattore 4.

Al medesimo fine, agli stabilimenti che alla data di adozione del presente Piano hanno già presentato la notifica e che non siano stati sottoposti ad un'ispezione di competenza regionale ai sensi del d.lgs. 334/1999 viene assegnato il fattore 7.

In quanto al parametro relativo alle segnalazioni, ai reclami, agli incidenti e quasi-incidenti, si ritiene che tali aspetti siano pienamente ricadenti nell'ambito affrontato nel presente punto, tenuto conto che l'ispettore li considera generalmente nel corso e ai fini della valutazione del SGS nel suo complesso.

Effetto domino e concentrazione di stabilimenti (f_{DOM})

Il punto riguarda gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, nonché il caso della concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Richiamando quanto sopra premesso, per gli stabilimenti per i quali si evidenziano interferenze tra i limiti di stabilimento ed aree di danno originate da eventi incidentali ipotizzabili in uno stabilimento vicino è assegnato un fattore f_{DOM} pari a 1,5.

Analogamente, si applicherà il fattore f_{DOM} = 1,5 al caso degli stabilimenti collocati nelle aree con concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di Trecate e di Novara, nonché agli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato E del d.lgs. 105/2015.

In sede di prima applicazione e nell'ambito del primo ciclo di ispezioni, il fattore f_{DOM} è posto pari a 1, ad eccezione dei sopra citati stabilimenti collocati nelle aree con concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di Trecate e di Novara (f_{DOM} pari a 1,5).

In ogni caso, il fattore f_{DOM} è applicato una sola volta.

Vulnerabilità territoriale antropica (f_{ANT})

Il punto concerne la collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio antropizzato circostante.

Difatti, ai fini di tenere in debito conto il rapporto dello stabilimento con il territorio antropizzato, per gli stabilimenti per i quali si evidenziano interferenze tra le aree di danno ipotizzate dal gestore e gli elementi vulnerabili presenti al contorno, è assegnato il fattore emergente dalla tabella che segue, in relazione alle tipologie di scenario e alle categorie territoriali coinvolte.

Per assegnare il fattore f_{ANT} si considerano gli scenari di tipo tossico ed energetico e le categorie territoriali più vulnerabili –come definite dal d.m.II.pp. 9 maggio 2001- presenti all'interno delle aree di danno.

In sede di prima applicazione, e nell'ambito del primo ciclo di ispezioni, il fattore f_{ANT} è posto pari a 1,5. Per i periodi di programmazione successivi, il fattore sarà valutato sulla base delle informazioni fornite dal gestore nella scheda di cui all'allegato 5, sezione M del d.lgs. 105/2015, e tenuto conto di quanto emerso nel corso delle verifiche ispettive.

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Categorie DM 9 maggio 2001 | A,B | C,D | E,F |
| f_{ANT} | 3 | 1,5 | 1 |

Vulnerabilità territoriale ambientale (f_{AMB})

Il punto descrive il pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Quindi, per gli stabilimenti collocati in aree vulnerabili per i quali i gestori abbiano evidenziato scenari di danno ambientale, è assegnato il fattore f_{AMB} emergente dalla tabella che segue, in relazione alle tipologie di scenario e alle categorie di vulnerabilità ambientali coinvolte, in coerenza con le indicazioni della citata D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010.

In sede di prima applicazione e nell'ambito del primo ciclo di ispezioni, il fattore f_{AMB} è posto pari a 1,5. Per i periodi di programmazione successivi, il fattore sarà valutato sulla base delle informazioni fornite dal gestore nella scheda di cui all'allegato 5, sezione M del d.lgs. 105/2015 e tenuto conto di quanto emerso nel corso delle verifiche ispettive.

| | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Zone a vulnerabilità ambientale | Altissima | Rilevante | Ridotta |
| f_{AMB} | 2 | 1,5 | 1 |

Programmazione delle ispezioni

Come detto, la programmazione può determinare la frequenza delle ispezioni sulla base della valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante ovvero, dove tale valutazione non sia stata effettuata, pianificare le ispezioni in modo che l'intervallo tra due visite consecutive in loco non sia superiore a tre anni.

Sebbene l'esperienza nella programmazione delle verifiche presso gli stabilimenti di competenza regionale dimostri che tale intervallo massimo sia stato rispettato, si ritiene utile, sia per ragioni di trasparenza, sia per dare modo alle imprese che dimostrano un maggiore impegno nella gestione di poter contare su periodicità maggiori, procedere secondo il modello della valutazione.

Come detto, in base a tale modello, ogni stabilimento è caratterizzato da un indice di pericolo I_{PIR} ottenuto moltiplicando i parametri valorizzati secondo le indicazioni che precedono attraverso la correlazione più sopra indicata.

La graduatoria delle aziende, così composta, costituisce la base per la programmazione delle ispezioni ordinarie. A tal fine, entro il mese di dicembre di ogni anno, ARPA presenta alla Regione la proposta di programma.

La Regione adotta il programma entro il successivo mese di gennaio, anche ai fini della determinazione degli obiettivi istituzionali di ARPA in materia di controlli ambientali.

Il programma è predisposto su base pluriennale e aggiornato ogni anno ed evidenzia per ogni anno solare l'elenco degli stabilimenti da sottoporre a verifica ordinato secondo la sequenza risultante dall'applicazione dei criteri suindicati.

Il programma pluriennale si articola di norma su un orizzonte temporale di tre anni e rappresenta, per il primo anno di attuazione, il programma operativo annuale. In occasione della programmazione delle attività relativa ad ogni anno successivo, viene riproposto un nuovo programma pluriennale, riveduto e riadattato in relazione ai nuovi elementi emersi incidenti sugli indici che costituiscono il modello di riferimento e, conseguentemente, viene formulato il nuovo programma operativo annuale.

La programmazione delle ispezioni prevede che il periodo tra due visite in loco sia determinato secondo i seguenti valori di soglia:

- 2 anni per gli stabilimenti il cui indice di pericolo risulti pari o superiore a **25** o il cui indice f_{SGS} risulti pari a 7
- 3 anni per gli stabilimenti il cui indice di pericolo risulti pari o superiore a **15**
- 4 anni per gli stabilimenti il cui indice di pericolo risulti inferiore a **15**

Gli indici di pericolo degli stabilimenti sono rivalutati annualmente tenendo conto dei risultati delle ispezioni effettuate e di eventuali modifiche del contesto territoriale e ambientale intervenute.

Ai fini della sua prima definizione, il programma è predisposto tenendo conto in modo combinato del periodo –come emergente dall'applicazione del criterio di cui sopra- e del tempo decorso dall'ultima ispezione effettuata ai sensi del d.lgs. 334/1999 e distribuendo le attività su quattro anni, secondo un'omogenea ripartizione.

In quanto ai nuovi stabilimenti non già ricadenti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 334/1999 e che presentino per la prima volta la notifica successivamente all'adozione del presente Piano, tenuto conto del periodo di avvio e di messa in esercizio, nonché delle relative attività di verifica, la prima ispezione viene programmata nella prima annualità successiva all'anno di presentazione della notifica.

Al termine del primo ciclo di ispezioni, i criteri, le variabili e le modalità di individuazione dei parametri di input, nonché i valori di soglia degli indici di pericolo che determinano la periodicità delle ispezioni, potranno essere oggetto di aggiornamento, anche sulla base dell'esperienza derivante dall'applicazione del modello.

Gli aggiornamenti del modello costituiscono una modificazione del Piano e sono quindi adottati con deliberazione della Giunta Regionale e comunicati e resi disponibili sui siti istituzionali della Regione Piemonte e di ARPA Piemonte.

Procedure per le ispezioni straordinarie e supplementari

Ispezioni straordinarie possono essere disposte in qualunque momento dalla Regione con oneri a carico dei gestori in caso di denunce gravi o incidenti gravi, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal d.lgs. 105/2015.

In ossequio a quanto previsto all'art. 27, comma 9, del d.lgs. 105/2015, un'ispezione supplementare è disposta entro sei mesi qualora nel corso di un'ispezione venisse individuato un caso grave di non conformità al decreto, quando il SGS non è commisurato ai rischi di incidente rilevante dello stabilimento e non garantisce il raggiungimento degli obiettivi specifici di sicurezza e ove si riscontri l'adozione di sistemi tecnici non adeguati alle problematiche di rischio di incidente rilevante presenti nello stabilimento.

Tali ispezioni sono di norma avviate e condotte con le modalità adottate per le ispezioni ordinarie ed hanno ad oggetto lo specifico approfondimento degli aspetti tecnici e gestionali afferenti al caso che ha determinato la verifica straordinaria. A tal proposito, la composizione della commissione può essere adattata in relazione alle professionalità richieste per le problematiche evidenziate.

Ove nel corso delle verifiche vengano rilevate situazioni che coinvolgono la competenza diretta delle strutture componenti il gruppo ispettivo, le stesse procedono, secondo le normative vigenti e le rispettive attribuzioni, ad avviare in tempo successivo gli autonomi spettanti procedimenti.

Procedure per lo svolgimento delle ispezioni

In ossequio a quanto previsto all'articolo 27, comma 6, del d.lgs. 105/2015, e secondo i criteri e le procedure indicate nell'allegato H, le ispezioni ordinarie consistono in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento e sono dirette a:

- verificare la conformità del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ai contenuti richiesti dall'allegato B del D.Lgs 105/2015;
- verificare la conformità del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti strutturali e ai contenuti richiesti, sempre in riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato B del decreto;
- verificare l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dal gestore, tenuto anche conto degli obiettivi e dei principi di tale politica, nonché dei risultati effettivamente raggiunti;
- verificare la rispondenza della configurazione dello stabilimento a quanto dichiarato dal gestore nella documentazione redatta ai fini degli adempimenti previsti dal presente decreto e a quanto prescritto dall'autorità competente, anche sotto il profilo dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali adottati per la prevenzione e mitigazione degli incidenti rilevanti, mediante l'accertamento della effettiva

funzionalità del sistema di gestione della sicurezza e delle sue modalità di attuazione;

- accertare il livello di consapevolezza dei soggetti che svolgono funzioni o attività rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del SGS-PIR, del loro ruolo e delle azioni da intraprendere;
- accertare l'effettivo coinvolgimento dei soggetti di cui al punto precedente nella progettazione e nell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza;
- verificare l'attuazione delle prescrizioni impartite a seguito delle precedenti ispezioni;
- verificare che le informazioni di cui all'art. 23 del D.lgs. 105/2015 siano state trasmesse al Comune.

In coerenza con quanto previsto al punto 3 dell'allegato H al d.lgs. 105/2015, le ispezioni sono condotte da una commissione composta da funzionari tecnici appartenenti all'ARPA, al CNVVF –previa apposita convenzione– nonché alla Regione e riguardano esclusivamente gli aspetti relativi al pericolo di incidente rilevante.

La commissione è validamente costituita con la presenza di due funzionari, di cui almeno uno appartenente ad ARPA.

La commissione è di volta in volta composta in base alle competenze richieste dalla specificità dello stabilimento soggetto a verifica.

Ove nel corso delle verifiche vengano rilevate situazioni che coinvolgono la competenza diretta delle amministrazioni cui afferiscono i componenti la commissione, le stesse procedono, secondo le normative vigenti e le rispettive attribuzioni, ad avviare in tempo successivo gli autonomi spettanti procedimenti.

Sulla base del programma operativo annuale predisposto secondo le modalità suesposte, l'ARPA e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco comunicano alla Regione l'elenco dei nominativi dei funzionari tecnici individuati per effettuare le ispezioni, attestandone il possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell'allegato H al d.lgs. 105/2015.

La Regione procede quindi al conferimento dell'incarico annuale ai soggetti individuati per l'effettuazione dei controlli di cui al programma.

I funzionari così incaricati stabiliscono direttamente e di comune accordo l'organizzazione delle attività ispettive, tenendo a riferimento -ai fini dell'effettuazione dei controlli- i criteri generali contenuti nelle appendici 2 e 3 dell'allegato H citato.

L'ARPA comunica al gestore la data di inizio dell'ispezione almeno 5 giorni prima dell'avvio della stessa.

Il singolo intervento ispettivo non deve necessariamente esaurire l'esame degli aspetti tecnici riferiti al complesso degli impianti, purché la successione delle verifiche per ciascuno stabilimento ne garantisca l'esame nella sua totalità. Esse, tuttavia, dovranno di norma essere predisposte in modo che vengano comunque valutati tutti gli elementi costitutivi del SGS-PIR, come definiti negli allegati 3 e B del d.lgs 105/2015.

Pertanto, gli ispettori devono valutare, anche relativamente alle sole aree d'impianto ritenute rappresentative in base all'esperienza pregressa o alle evidenze documentali raccolte, l'insieme del sistema di gestione onde poterne dare un giudizio nel complesso, anche ai fini della programmazione di cui al punto precedente.

Le risultanze della verifica sono contenute nel rapporto finale d'ispezione che riporta, tra l'altro, il giudizio della commissione sull'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza, formulato sulla base dei criteri di cui al paragrafo "*Risultanze delle ispezioni precedenti*", e la proposta di prescrizioni e di raccomandazioni di carattere tecnico, organizzativo e gestionale che la commissione ritiene debbano essere notificate al gestore.

La Regione provvede a comunicare al gestore, entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna verifica ispettiva, le conclusioni e le misure da attuare, predisposte sulla base di quanto indicato dalla commissione ispettiva. A tal fine, entro tre mesi dal termine delle attività ispettive, ARPA trasmette alla Regione il rapporto finale, unitamente all'indicazione delle misure da attuare e alla relativa tempistica.

La Regione, ove la commissione ispettiva segnali invece casi gravi di non conformità quali, tra l'altro, la sostanziale inosservanza di uno degli adempimenti a carico del gestore, la sussistenza di carenze sostanziali nell'attuazione di uno o più elementi del SGS-PIR tali da poter ritenere il sistema non attuato, prescrive al gestore le misure necessarie sulla base delle proposte formulate dalla commissione ispettiva da realizzare attraverso un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione delle prescrizioni. In tali casi, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento regionale recante le prescrizioni, è effettuata un'ispezione supplementare finalizzata a verificare il superamento delle criticità evidenziate.

La Regione, ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 105/2015, comunica al MATTM una sintesi sulle attività ispettive espletate nell'anno di programmazione e sui rispettivi provvedimenti assunti, attraverso una relazione annuale o altra modalità concordata con lo stesso Ministero.

Cooperazione tra le varie autorità d'ispezione

Ferma restando l'opportunità che siano autonomamente definiti protocolli di cooperazione tra ARPA e altri soggetti preposti al controllo ambientale, la programmazione dei controlli effettuati dall'ARPA relativi al complesso degli adempimenti ambientali è per quanto possibile armonizzata, per frequenze e per contenuti, con il programma delle ispezioni di cui al presente piano.

La verifica dei sistemi di prevenzione e di contenimento del rilascio accidentale di sostanze pericolose presso gli stabilimenti pure soggetti ad autorizzazione integrata ambientale è effettuata contestualmente oppure unicamente nell'ambito delle ispezioni relative agli incidenti rilevanti. Gli esiti delle verifiche svolte ai fini AIA e del controllo dei pericoli da incidenti rilevanti sono condivisi tra gli operatori ai fini delle rispettive attività, con particolare riferimento all'inventario delle sostanze e miscele detenute e lavorate e alla relativa classificazione.

A tal ultimo proposito, ai fini delle ispezioni Seveso sono valutati anche gli esiti delle ispezioni effettuate in ambito REACH.

Applicazione delle tariffe

La nuova disciplina in materia di pericolo di incidenti rilevanti prevede che gli oneri dei controlli relativi all'attività ispettiva presso gli stabilimenti siano posti a carico del gestore secondo il regime tariffario dettato dall'articolo 30 e dall'allegato I del d.lgs. 105/2015, eventualmente rideterminato dalla Regione in relazione alle attività di propria competenza e che non possono in ogni caso essere superiori agli importi riportati nell'allegato I medesimo.

Alle ispezioni di cui al presente Piano, a decorrere dalla data del provvedimento relativo alla sua adozione, si applicano le tariffe stabilite nell'allegato I, secondo le modalità ivi indicate. In particolare:

- ai gestori degli stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed g) del d.lgs. 105/2015, non già ricadenti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 334/1999 o già ricadenti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 334/1999 ma che non siano già stati sottoposti a verifica del SGS di competenza regionale, si applicano le tariffe riportate nella tabella II dell'appendice 1 all'allegato I relative alla prima verifica ispettiva
- ai gestori degli stabilimenti preesistenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) che siano già stati sottoposti a verifica del SGS di competenza regionale, anche in applicazione del d.lgs. 334/1999, si applicano le tariffe riportate nella tabella II dell'appendice 1 all'allegato I, alle successive verifiche ispettive

Le tariffe si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché a quelli che adottano un sistema di certificazione (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 11226. La riduzione si applica per una sola delle predette circostanze.

Ai fini della determinazione della tariffa fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore col modulo di cui all'allegato 5, sezione A2, punto 5, del d.lgs. 105/2015.

La tariffa è corrisposta alla Regione ed è ripartita tra la Regione, l'ARPA e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco in ragione delle diverse funzioni amministrative e ispettive svolte.

I gestori versano le tariffe dovute entro 10 giorni dal ricevimento del rapporto finale secondo le modalità indicate nella stessa comunicazione.

In caso di ritardo nell'effettuazione del versamento, il gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del predetto termine.

Qualora la tariffa corrisposta (determinata sulla base della dichiarazione del gestore) non risulti corrispondente alla classe di cui all'allegato I al d.lgs. 105/2015, anche a seguito di elementi emersi nel corso delle ispezioni, la Regione provvederà alla rideterminazione della tariffa medesima.